



Città di CANOSA di PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

Piazza Martiri XXIII Maggio n.13
76012 Canosa di Puglia



Numero progressivo 47633

Ordinanze ..173

Oggetto: Divieto di accensione di petardi e artifici pirotecnici di qualsiasi genere su tutto il territorio comunale dal 28 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 - Tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Il Sindaco

Premesso che:

- negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno e altre festività con l'accensione di petardi e artifici pirotecnici di vario genere;
- ogni anno a livello nazionale occorrono infortuni anche di grave entità a danno di persone, animali e cose causati dall'accensione di petardi e artifici pirotecnici di vario genere;
- esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- l'esplosione di tali prodotti concorre nel provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici e agli animali;
- sia pure in misura ridotta, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre effetti luminosi senza dare luogo a detonazioni quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;
- tali attività, causando rumori molesti - in special modo in ambito urbano - contrastano con le norme vigenti in materia di sicurezza urbana, Testo Unico Pubblica Sicurezza e Codice Penale;
- l'accensione e il lancio di fuochi d'artificio e petardi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, quali le distanze da persone, abitazioni, strutture e cose infiammabili;
- l'Amministrazione Comunale, ritenendo insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, confida e si appella soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza personale e collettiva;

Rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino persone e, in particolare, in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di aggregazione sociale;

Atteso che

- è necessario contrastare tali situazioni d'insicurezza urbana e concreto pregiudizio per l'incolumità e quiete pubblica;
- l'Amministrazione Comunale intende comunque intervenire, per quanto di propria competenza, adottando provvedimenti che vietino l'utilizzo di petardi e artifici pirotecnici non autorizzati;





Città di CANOSA di PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

Piazza Martiri XXIII Maggio n.13

76012 Canosa di Puglia

Rilevata l'urgenza di provvedere al fine di evitare pericoli per l'incolumità e sicurezza pubblica che si determinerebbe consentendo lo sparo di petardi e simili nelle vie e strade pubbliche;

Tenuto conto:

- che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:

a) al comma 4, che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;

b) al comma 4-bis, che con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

c) al comma 7, che se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi;

- che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

- che l'art. 2 dello stesso D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, lett.

b) il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

- che la L. n. 94/2009 evolve il quadro di riferimento per la tutela della sicurezza delle persone, dei beni e dei luoghi, definendo specifiche disposizioni di rafforzamento degli interventi di prevenzione e sanzionatori;

- che il Decreto Legge, testo coordinato 20/02/2017 n° 14, G.U. 20/02/2017 ha rafforzato i poteri dei Sindaci in materia di sicurezza delle Città.

Considerato:

- che la percezione d'insicurezza generata nella cittadinanza è attestata da quotidiane segnalazioni verbali che pervengono da cittadini alla Centrale Operativa dal Comando Polizia Locale nonché agli Amministratori di questo Ente Locale;

- che il pregiudizio per l'incolumità e sicurezza pubblica è acuito durante le festività natalizie poiché le vie del centro abitato sono più frequentate da cittadini che partecipano alle numerose iniziative sociali e ludiche che, a vario titolo e in diversa misura, si svolgono in orari diurni e serali;

- che tali condotte incidono su:

a) problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico che destano allarme e pericolo sociale;

b) disturbo al riposo e alla quiete della popolazione residente nell'area;



Città di CANOSA di PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

Piazza Martiri XXIII Maggio n.13

76012 Canosa di Puglia

- c) la commissione di comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- d) problemi ambientali e igienici e aggravio dei costi pubblici di pulizia derivanti dalla rimozione dei prodotti esplosivi;
- e) grave pregiudizio per l'incolumità pubblica derivante dai petardi non esplosivi e abbandonati sulla via pubblica;

- che l'accensione di fuochi e petardi costituisce motivo di disturbo della quiete pubblica e potenziale danneggiamento dei beni pubblici oltre che atti emulativi e pregiudizievoli della sicurezza urbana e incolumità pubblica con un naturale decadimento della percezione della qualità e dell'immagine della Città;

- che il fenomeno comporta, altresì, grave pregiudizio economico alla comunità che deve sostenere i costi diretti per le operazioni di pulizia delle vie e strade pubbliche;

- che è dovere primario dell'Amministrazione Comunale garantire ai cittadini il pieno godimento della città e dei suoi luoghi in piena sicurezza;

- che l'adozione di analoghi provvedimenti in altri ambiti territoriali cittadini sono stati estremamente positivi, particolarmente in termini di:

a) contenimento dei problemi di ordine pubblico e sicurezza urbana, disturbo alla quiete dei residenti e igiene pubblica;

c) incremento della consapevolezza e sensibilità sociale alle esigenze di corretto godimento degli spazi urbani;

- che è pertanto necessario dare attuazione alle misure previste dalla presente ordinanza con decorrenza immediata e fino a 06.01.2018;

Atteso che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati poiché lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Tenuto conto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, u.p. del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot. 47605 del 28.12.2017;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo in materia di tutela della sicurezza urbana;

Visto l'art. 2 del D.M. Interno 5 agosto 2008;

Visti

- l'art. 57 del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza R.D. n. 773/31 e l'art. 101 del regolamento di attuazione R.D. 635/40;

- l'art. 13 e 20 della Legge n. 689/81;

- gli artt. 54 e 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- l'art. 659 e 703 del Codice Penale;

- la circolare n. 559 dell'11.01.2001 del Ministero dell'Interno – Disposizione in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.

Visto il Decreto Legge, testo coordinato 20/02/2017 n° 14, G.U. 20/02/2017





Città di CANOSA di PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

Piazza Martiri XXIII Maggio n.13
76012 Canosa di Puglia

ORDINA

1. Che dal **28 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018** è vietato a chiunque far esplodere fuochi d'artificio, petardi, "botti" di qualsiasi tipo all'interno dei centri abitati del territorio comunale.

2. I trasgressori delle sopra indicate disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa da **€ 25,00 a € 500,00** determinata ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. nr. 267/2000 e secondo i principi della Legge nr. 689/1981, salvo che il fatto non costituisca già reato. I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misure ridotta della sanzione sopra richiamata nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. n. 689/1981 in **€. 50,00**.

INCARICA

Le Forze di Polizia presenti sul territorio e la Polizia Municipale di curare l'ottemperanza della presente ordinanza.

Stabilisce/dispone

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organismi di informazione locali.

e dispone

che la presente ordinanza:

- sia comunicata ai competenti comandi della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso gerarchico al Prefetto di Barletta Andria Trani entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regione Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

RENDE NOTO

ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è il Dott. Francesco CAPOGNA.

Data 28 DIC. 2017

Il Sindaco



Il Funzionario di P.M.
Vicecomandante
(F. CAPOGNA)